

Codice A1403A

D.D. 12 gennaio 2018, n. 22

FISIO SPA CENTRO MEDICO LINGOTTO: verifica di compatibilità di cui all'art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta di adattamento di struttura sanitaria esistente (poliambulatorio dismesso) con sede in Via Biscarra Giovanni Battista e Carlo Felice n. 10/12 a Torino in poliambulatorio erogante prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa.

Il legale rappresentante della Società “FISIO SPA CENTRO MEDICO LINGOTTO”, con istanza protocollata in arrivo il 23 novembre 2016 con il n. 23827/A1403A, ha presentato alla Direzione Sanità richiesta di verifica di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. relativamente all'adattamento di struttura sanitaria esistente (poliambulatorio dismesso) con sede in Via Biscarra Giovanni Battista e Carlo Felice n. 10/12 a Torino per l'erogazione di prestazioni di Chirurgia Ambulatoriale Complessa relativamente alle seguenti branche specialistiche: chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, chirurgia vascolare, neurochirurgia, odontostomatologia-chirurgia maxillo-facciale, oculistica, ortopedia e traumatologia, ostetricia-ginecologia, otorinolaringoiatria, urologia, gastroenterologia-chirurgia ed endoscopia digestiva, anestesia-terapia del dolore, pneumologia.

La Direzione Sanità, in applicazione della D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013, di modifica dell'allegato C alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008, con nota prot. n. 12183/A1403A del 29 maggio 2017 ha trasmesso l'istanza all'ASL Città di Torino, territorialmente competente, che nel termine previsto di 30 giorni poteva far pervenire eventuali osservazioni al riguardo.

L'ASL Città di Torino, nel termine di 30 giorni, previsto dalla D.G.R. n. 18-4763 del 13 marzo 2017, di modifica della D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Tenuto conto che la D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013 stabilisce che, per il periodo di validità dei vigenti atti di programmazione socio-sanitaria e comunque sino alla revisione degli standard di fabbisogno, la Regione provvederà unicamente alla verifica di compatibilità ex art. 8 ter d.lgs. 502/92 e s.m.i. delle nuove iniziative imprenditoriali private finalizzate allo svolgimento di attività ambulatoriali in regime esclusivamente privatistico.

Preso atto che dal contenuto dell'istanza si rileva l'impegno della struttura a svolgere attività esclusivamente in via privatistica e a non presentare richiesta di accreditamento.

Ritenuto necessario esprimere il parere previsto dal comma 3, art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta della Società “FISIO SPA CENTRO MEDICO LINGOTTO”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008;
vista la D.G.R. n. 12 – 6338 del 09 settembre 2013;
vista la D.G.R. n. 24-4069 del 17 ottobre 2016

determina

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 8 ter D. Lgs. 502/92 e s.m.i. sulla richiesta presentata dalla Società "FISIO SPA CENTRO MEDICO LINGOTTO" in quanto l'attività verrà svolta esclusivamente in regime privatistico senza comportare oneri aggiuntivi per il S.S.R..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Emanuela ZANDONA'